

Legge regionale 03 marzo 2023 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2022)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 72 le parole <<Istituti di formazione professionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Istituti statali di istruzione professionale>>;

b) al comma 73 le parole <<in materia di formazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di istruzione>> e le parole <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione di apposito Bando ed entro il 30 aprile 2023>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 72 e 73, della legge regionale 22/2022, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.